

Circolare n° 200

Cremona, 23 novembre 2009

A TUTTE LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' EDILE ED AFFINE NELLA PROVINCIA DI CREMONA
LORO SEDI**IMPORTANTISSIMA****Oggetto:**

1. Percentuale contributiva in applicazione dal 1° Novembre 2009
2. Prestazioni assistenziali: primi tre giorni malattia e indennità di trasporto

1) Percentuale contributiva in applicazione dal 1° Novembre 2009

L'Associazione Costruttori ANCE Cremona e le Organizzazioni Sindacali FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FeNEAL-UIL territoriali, con accordo siglato in data 16 novembre 2009, hanno convenuto e stabilito di fissare, con decorrenza 01/11/2009, il valore complessivo del contributo da versare alla Cassa Edile della Provincia di Cremona nella misura del **13,00%**, di cui 11,33% a carico dei datori di lavoro e 1,67% a carico dei lavoratori, secondo le modalità di cui all'art.13 del C.C.P.L. del 01 Ottobre 2006.

<u>CONTRIBUTO</u>	%	di cui	carico datore di lavoro	carico lavoratore
Cassa Edile	2,900		2,420	0,480
Scuola Edile	1,000		1,000	
C.P.T.	0,225		0,225	
R.L.S.T.	0,225		0,225	
Fondo malattia	0,850		0,850	
Osservatorio territoriale	0,010		0,010	
Indennità di trasporto	1,000		1,000	
Indumenti di lavoro	0,300		0,300	
Fondo Previdenza Comp.	0,050		0,050	
Fondo fallimento	0,040			0,040
<u>QUOTE ADESIONE CONTRATTO</u>				
Q.A.C. provinciale	1,860		0,930	0,930
Q.A.C. nazionale	0,440		0,220	0,220
<u>ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE</u>				
A.P.E.	<u>4,100</u>		<u>4,100</u>	
TOTALE	13,000	di cui	11,330	1,670

Pertanto il valore percentuale da applicare per il corretto calcolo della contribuzione da versare alla Cassa Edile, sui periodi retributivi conteggiati da Novembre 2009, risulta essere complessivamente pari al **13,00%**.

2) Prestazioni assistenziali: primi tre giorni malattia e indennità di trasporto

Con l'accordo citato le Parti hanno disposto per le *prestazioni assistenziali* in essere le seguenti attuazioni:

- **primi tre giorni di malattia** – erogazione del trattamento economico che risulta dall'applicazione alla retribuzione giornaliera del coefficiente di cui dell'art.26, c.7, lett. A) del c.c.n.l. 18/06/2008;
- **indennità di trasporto (spese viaggi)** – erogazione dell'indennizzo chilometrico fissato in euro 0,14 al chilometro entro la fascia massima di 40 chilometri di percorrenza.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti inviamo distinti saluti.

IL PRESIDENTE
geom. Ciboldi Gianfranco